

Tribunale di Brescia, ordinanza del 6 febbraio 2023 – s.r.l., clausola compromissoria, azione di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare di approvazione del bilancio ex art. 2378 comma terzo c.c.

Tra i «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, suscettibili di tutela arbitrale laddove sia presente in statuto una valida clausola compromissoria, è compreso il diritto di impugnazione (ed eventualmente anche di sospensione dell'esecuzione) della delibera di approvazione del bilancio il cui iter di formazione sia viziato da un'asserita illegittima esclusione di un socio dal quorum costitutivo e deliberativo. Si tratta infatti di vizi attenenti al rapporto tra singolo socio e società, pertanto «disponibili» ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003. Diversamente, i vizi attinenti al contenuto informativo del bilancio, legati cioè a una violazione dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, trascendono l'interesse del singolo e coinvolgono diritti indisponibili ai sensi della norma summenzionata, poiché le norme imperative poste a presidio dei detti requisiti sono dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, altresì a garanzia dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrino in rapporto (cfr. Cass. n. 20674/2016; Cass. n. 13031/2014).

Il quinto comma dell'art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Tale ultimo potere ha natura eccezionale in quanto costituisce una rilevante deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 818 c. p.c. e 669-*quinquies* c. p.c., per cui la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Principi espressi nel contesto di un rigetto di un reclamo cautelare promosso dal reclamante avverso un'ordinanza in cui il giudice istruttore aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale – per la presenza in statuto di una valida clausola compromissoria – a pronunciarsi sul ricorso avente come petitum la sospensione dell'efficacia di una delibera di approvazione del bilancio. Il giudice di seconde cure conferma l'incompetenza del Tribunale adito e, inoltre, ravvisa in ogni caso la carenza del periculum in mora, a seguito della valutazione comparativa degli interessi del socio e della società richiesta dall'art. 2378, comma quarto, c.c.

[Ord. 06.02.2023Download](#)

(Massime a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 6 maggio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Marina Mangosi

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario
e

giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il *petitum* sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (conf. Cass., Sez. Un., n. 21928/2018).

Qualora il contratto contenga sia una clausola compromissoria sia una clausola che individui il foro territorialmente competente, la coesistenza delle due previsioni – e sempre che la volontà compromissoria dei contraenti sia chiara ed insuscettibile di interpretazioni alternative – deve essere risolta sulla base dei principi di ordine generale in materia di interpretazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1362, 1° co., e 1363 c.c. e di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., in forza del quale non solo che il contratto o sue singole clausole devono essere “interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto”; ma anche che il contratto “non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione” (conf. Cass. n. 8301/07).

In ipotesi di coesistenza in un contratto di una clausola arbitrale e di una clausola che stabilisca la competenza del tribunale ordinario, il cui contenuto faccia riferimento a tutte le ipotetiche

controversie originate dal contratto, l'intenzione delle parti deve essere considerata nel senso della possibilità di poter ricorrere al collegio arbitrale in via alternativa rispetto al ricorso al tribunale non potendosi escludere la giurisdizione statale rispetto al collegio arbitrale, qualora non sia possibile ricostruire la volontà delle parti stesse (conf. Cass. n. 22490/2018).

Principi espressi nel procedimento promosso da una società che aveva stipulato con un Comune due differenti contratti aventi ad oggetto, quanto al primo, la concessione di derivazione idrica relativa a due impianti di produzione idroelettrica e, quanto al secondo, la regolamentazione dei rapporti economici relativamente alla cessione del diritto di superficie da parte del Comune su terreni di sua proprietà interessati dalle opere funzionali allo sfruttamento della concessione. Tali contratti contenevano due clausole apparentemente contrastanti: una clausola compromissoria con la quale veniva deferita ad arbitri ogni controversia e una seconda che devolveva alla competenza esclusiva del foro territorialmente competente qualsiasi controversia insorta in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione del contratto.

[Sent. 06.05.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)